



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO

DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
ARMANDO MARANGON	
CLAUDIO MORO	assente
RUGGERO SARTORATO	assente

Deliberazione n. 17 del 13 Maggio 2015

Oggetto: Approvazione accordo per manutenzione "Porta dell'Acqua".

PREMESSO CHE :

- in data 26-09-2006 è stata stipulata tra il Comune di Vedelago e l'Ente Parco del Fiume Sile la convenzione per la realizzazione della "Porta dell'Acqua", intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area delle risorgive del fiume Sile, su sedime di proprietà comunale e in diritto di superficie a favore dell'Ente Parco;
- del progetto complessivo dell'opera sono stati realizzati il parcheggio, il giardino botanico e alcuni percorsi pedonali;
- vi è l'urgente necessità di interventi di manutenzione dell'area e delle strutture esistenti, per consentirne la piena fruibilità da parte dei numerosi frequentatori del Parco;
- Comune di Vedelago e Ente Parco hanno convenuto di assumersi reciprocamente l'onere degli interventi di manutenzione, previo accordo da sottoscrivere fra le parti;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui in premessa, di procedere alla formalizzazione e stipulazione con il Comune di Vedelago di un accordo che disciplini l'effettuazione degli interventi di manutenzione nell'area della Porta dell'Acqua;

VISTO lo schema di accordo, allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di accoglimento;



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
L.R. 29 Gennaio 1991, n. 8

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di programma, ex art. 15 L.241/1990, da stipularsi con il Comune di Vedelago per l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria nell'area della "Porta dell'Acqua", schema allegato alla presente deliberazione (**allegato A**) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il funzionario amministrativo dell'Ente Parco alla sottoscrizione dell'accordo ex art. 15 L.241/1990, con il Comune di Vedelago, autorizzandolo, inoltre, ad apportarvi tutte le eventuali modifiche non essenziali che si rendano necessarie per la tutela degli interessi dell'Ente Parco;
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
4. di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Torresan

IL SEGRETARIO

F.to dott. Arturo Pizzolon

**ACCORDO, EX ART.15 DELLA LEGGE 07.08.1990 n.241,
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA
"PORTA DELL' ACQUA" A VEDELAGO**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno ___ del mese di _____, in Treviso, nella Sede dell'Ente Parco del Fiume Sile in via Tandura 40;

TRA

- l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (di seguito " Ente Parco"), in persona del Direttore, legale rappresentante, sig. _____;
- il Comune di Vedelago (di seguito "Comune"), in persona del Sindaco, legale rappresentante sig. _____;

PREMESSO CHE

- l'Ente Parco ha realizzato nella zona delle risorgive del Sile alcuni interventi di riqualificazione (parcheggio, giardino botanico) nell'ambito del progetto "Porta dell'Acqua" investendo una cifra pari a circa 300.000,00 euro;
- le opere realizzate insistono su terreni di proprietà del Comune, concessi in diritto di superficie all'Ente Parco, giusta la convenzione stipulata in data 26-09-2006 rep. n. 2877 (Trascrizione n. 29445.1/2006 in atti dal 31/10/2006);
- il sito in questione è uno dei Punti di Accesso al Parco che nell'ambito della valorizzazione e promozione del Parco del Sile riveste significativa importanza sia per l'Ente Parco che per il Comune.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBIETTIVI

L' Ente Parco ed il Comune riconoscono l'importanza ai fini ambientali e turistici dell'area denominata "Porta dell'Acqua", in Via S. Brigida a Casacorba, quale individuata nella planimetria allegata.

ART. 2 – MANUTENZIONE DELL'AREA

Ente Parco e Comune concordano nella necessità di manutenzione dell'area, per impedirne il degrado, ai fini della preservazione del bene a scopi ambientali e turistici.

In tal senso stabiliscono di comune accordo gli interventi di manutenzione da effettuare e la quota di spesa a carico di ciascun Ente come evidenziato nel successivo art. 3.

ART. 3 – PROCEDIMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per la realizzazione degli intenti, di cui all'art. 2, Ente Parco e Comune concordano gli interventi necessari e prioritari per la funzionalità e fruibilità dell'area entro il mese di febbraio di ogni anno.

L'Ente parco provvede ai seguenti adempimenti:

- interpella le ditte, giusta la normativa in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai fini della formulazione dei preventivi e dell'esecuzione dei lavori;
- affida i lavori secondo la disciplina vigente in materia, previa informativa al Comune circa l'entità della spesa prevista;

Il Comune si impegna a eseguire gli sfalci d' erba nell' area indicata nella planimetria allegata e segnata come area A, necessari al mantenimento del normale corredo urbano.

Con il presente accordo vengono determinate le seguenti quote di compartecipazione alle spese che comunque non potranno superare l' importo di 6000,00 euro oltre iva:

- quota del 70% per l' Ente Parco;
- quota del 30% per il Comune.

L' anticipazione dell'intera spesa spetta all'Ente Parco, mentre il Comune verserà la quota pattuita di compartecipazione alla spesa all'Ente Parco medesimo entro 30 giorni dall' avvenuto pagamento dei lavori.

ART. 4 - EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO – MODIFICHE

I soggetti firmatari del presente accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino l'accordo o che contrastino con esso.

Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 5 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, che sorgano in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo sono devolute al giudice amministrativo, ai sensi dell'art.133, comma 1, lett.a), par.2), del D.Lgs. 2.7.2010, n.104.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente accordo è stabilita in anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

I soggetti sottoscrittori, all'unanimità, potranno decidere di prorogare tale scadenza per eguale durata, una volta soltanto ed esclusivamente per motivi di pubblico interesse con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

Per l' Ente Parco del Fiume Sile

Per il Comune di Veduggio

